



**REGOLAMENTO  
RC03  
PER LE VERIFICHE AI SENSI DEL  
DPR 462/01**

Società  
**CERTAT s.r.l.**

Revisioni	Data	Emissione	Approvazione
0	4 giugno 2018	RSQ	AU
1	16 marzo 2021	RSQ	AU
2	3 maggio 2021	RSQ	AU
3	10 giugno 2021	RSQ	AU

## **INDICE**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
3.	IMPEGNI DI CERTAT .....	4
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
5.	DISTRIBUZIONE .....	6
6.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE .....	6
6.1	VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE .....	7
7.	VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA .....	9
8.	RESPONSABILITA' DI CERTAT .....	10
8.1	RESPONSABILITA' NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	10
8.2	IMPEGNI DEL CLIENTE .....	11
9.	RISERVATEZZA .....	12
10.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	12
11.	RECLAMI E RICORSI.....	13
11.1	Reclami .....	13
11.2	Ricorsi.....	14
12.	RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE.....	15

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa sezione definisce il regolamento adottato da CERTAT (Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico) per l'espletamento del servizio di esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/01 su impianti elettrici di messa a terra per l'area 1, area 2, area 3 e area 4 (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di terra di impianti alimentati fino a 1000V e oltre i 1000V, e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione).

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

In particolare, secondo il DPR 462/01, art.1, comma 1, le ispezioni eseguite da CERTAT sono le seguenti:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di messa a terra;
- verifica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le verifiche possono essere:

- periodiche (DPR 462/01 artt. 4 e 6);
- straordinarie (DPR 462/01 art.7).

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CERTAT e il Committente.

CERTAT non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione, installazione, manutenzione, consulenza ecc. su impianti elettrici;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione ed è disponibile in copia ai clienti che lo richiedono e comunque sempre consultabile in ultima versione sul sito [www.certat.it](http://www.certat.it).

L'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CERTAT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 462/01, della norma UNI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali”, della Norme CEI e Guide CEI di riferimento”.

## 3. IMPEGNI DI CERTAT

CERTAT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento e si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- **Indipendenza:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. CERTAT si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico o di conflitti d’interesse non altrimenti rilevati, che potrebbero compromettere quanto sopra;
- **Imparzialità:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- **Riservatezza:** tutto il personale CERTAT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso.

## 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti per l’attività di ispezione sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - “Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive”;
- ILAC-P15:07/2016 – “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the

accreditation of inspection bodies”;

- Dispositivi con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);

I principali riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01:

- DPR del 22 ottobre 2001 n.462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- CEI 0-14 Guida all’ applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01;
- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01 (norme CEI);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive”;
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);
- Regolamento ACCREDIA RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di certificazione, ispezione, verifica e convalida – Parte Generale;
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di ispezione;
- Regolamento ACCREDIA RG-09 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
- ILAC P10:07 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
- ILAC P15:05 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Circolare Tecnica N°06/2018 “Modalità di verifica adottate da Accredia nella valutazione del requisito relativo all’utilizzo da parte degli Organismi di Ispezione per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01, di strumenti dotati di Certificati di Taratura accreditati”;
- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro;
- DPR 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

## 5. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento viene messo a disposizione del cliente e fa parte integrante dell'incarico. Il cliente, sottoscrivendo il contratto, si impegna a scaricare il presente regolamento presso il sito web indicato e ad accettarlo integralmente. AU di CERTAT provvede a darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito web [www.certat.it](http://www.certat.it) e ogni altra forma di pubblicazione che riterrà opportuna.

## 6. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

L'attivazione del servizio di ispezione parte dal contatto (telefonico o via e-mail) con il Cliente che si rivolge a CERTAT.

CERTAT richiede al Cliente alcuni dati:

- Potenza, Tensione, Estensione dell'attività, Codice POD della fornitura;
- Altri dati di identificazione univoca (indirizzo, fabbricante/installatore, numero di fabbrica, eventuale numero di matricola, indirizzo, fornitura, ecc.);
- Tipo di attività.

Per una corretta gestione ed identificazione interna, CERTAT utilizza tre differenti tipologie di codici relativamente a:

- Impianto;
- Contratto;
- Cliente.

In base ai dati forniti dal cliente possono verificarsi due possibilità:

- Impianto non presente all' interno del database: CERTAT fa un'analisi dei costi o applica il listino di riferimento e avvia l'iter che porta alla formulazione di un'offerta che viene inviata al Cliente;
- Impianto già presente: CERTAT procede prima ad una valutazione di congruità con i dati della precedente offerta e poi a trasmettere l'offerta al cliente.

Il Cliente rinvia la proposta di offerta accettata (firmata e timbrata) a CERTAT che procede ad una valutazione e validazione del documento ricevuto, controllando che non ci siano modifiche da parte del cliente, a controllo con esito positivo appone firma e numero di contratto univoco e lo rinvia al cliente, qualora ci fossero delle modifiche sul contratto apposte dal cliente, Certat valuta

di che si tratta ed eventualmente corregge il contratto e lo rinvia al cliente e riparte l'iter.

Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di offerta accetta il presente Regolamento, gli importi e le condizioni economiche stabilite da CERTAT nel Contratto stesso. Il Cliente per prenotare il sopralluogo di verifica provvede preferibilmente al pagamento del 50% / saldo della prestazione che verrà comunque fatturata a seguito del primo sopralluogo.

CERTAT affida l'esecuzione della verifica ad un ispettore / verificatore indicato nell'elenco degli ispettori predisposto dall'Organizzazione stessa.

Il verificatore informa il Cliente a mezzo mail o telefonico circa l'attività da svolgere contattandolo ai riferimenti indicati sull'affidamento incarico.

Il Cliente ha facoltà di ricusare il tecnico rispondendo alla mail o contattando Certat che provvederà a revocare l'incarico al tecnico ricusato ed affidarlo ad un secondo tecnico.

L'ispettore procederà con la fase di programmazione delle verifiche periodiche/straordinarie.

Vi è la possibilità che il tecnico possa in sede di sopralluogo predisporre il contratto da far sottoscrivere al Cliente individuando direttamente i dati tra la documentazione presente sull'impianto; eventualmente la verifica potrà essere avviata solo dopo avere ricevuto validazione da parte di Certat, anche a mezzo telefonico, della proposta di contratto sottoscritta dal Cliente. Una volta arrivata in sede il contratto firmato dal cliente si procede come al solito alla validazione ed al rinvio al cliente del contratto controfirmato e numerato da CERTAT.

#### 6.1 VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE

Le verifiche comprendono l'insieme di tutte le procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza.

La verifica viene condotta tenendo come riferimento le Norme CEI interessate e le Guide CEI specifiche.

La programmazione delle verifiche periodiche segue l'ordinario iter di periodicità quinquennale, ad eccezione dei casi per cui è prevista una cadenza biennale delle verifiche.

Nello specifico:

- Qualora si tratti di **impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche** in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.) – cadenza quinquennale;
- Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli **impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.**

La verifica periodica viene condotta su un impianto ritenuto conforme alle disposizioni applicabili.

Le prove condotte durante la verifica periodica non devono, a causa della loro ripetizione, provocare un logorio o diminuire la sicurezza dell'impianto.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica degli impianti elettrici sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462/01 del 22 ottobre 2001, alle norme CEI ivi richiamate ed a quanto di seguito descritto.

Le verifiche sono precedute da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare essenzialmente che essa sia completa, ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere correlabile chiaramente all'impianto cui si riferisce.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da CERTAT per l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli previste nel suddetto DPR n° 462/01 sono precisate — ove ritenuto necessario a giudizio di CERTAT — in apposite procedure operative interne; tali procedure di dettaglio sono visionabili su richiesta dal cliente, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di CERTAT incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli con l'assistenza di personale preposto e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

Si ricade nel campo delle verifiche straordinarie:

- nei casi fuori scadenza precedentemente menzionata;
- se richieste dal Datore di Lavoro;
- in caso di esito negativo della verifica periodica.

Nel caso di esito negativo della verifica CERTAT comunicherà tale esito all'Organo di Vigilanza.

CERTAT provvede ad informare il cliente di tutte le non conformità riscontrate. In esito ad ogni sopralluogo è facoltà del verificatore rilasciare al Cliente il "rapporto di verifica" attestante l'attività svolta (*es. verifiche che si protraggono per più giorni*) – modulo generato automaticamente dal sistema a conclusione dell'inserimento dati sul form; su tale documento è specificato che non costituisce verbale di verifica.

Il verbale di verifica, che si basa sui dati contenuti sul/sui rapporto/i di cui sopra, sarà trasmesso al Cliente solo dopo essere stato validato come da procedura di seguito descritta.

Situazione	Azione conseguente	Esito della verifica
Assenza rilievi	-	Positivo
Presenza di Non conformità, ossia carenze tali da comportare pericoli in atto per la sicurezza delle persone	Comunicazione all'autorità competente. E devono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Negativo
Presenza di Osservazioni, ossia carenze che, singolarmente o nella loro complessità, non pregiudicano la sicurezza dell'impianto	Possono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Positivo

## 7. VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA

Al termine della verifica, il verificatore incaricato inserisce tutti i dati relativi alla verifica nel Portale web.

I dati devono comprendere: informazioni relative al cliente e l'identificazione e descrizione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione); l'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti; data di inizio e fine dell'ispezione; il nome e la firma

dell'ispettore; il dettaglio dei risultati delle singole verifiche eseguite nell'ambito delle ispezioni; descrizione dei metodi di ispezione utilizzati; elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione.

Notifica di emissione del rapporto di verifica arriva per e-mail dal Portale agli uffici CERTAT.

Il Responsabile Tecnico o il suo sostituto procederà al riesame del rapporto e alla validazione dello stesso entro 15 giorni, emettendo il Verbale di verifica in formato digitalizzato che verrà quindi inviato al Cliente ad un indirizzo di posta elettronica concordato.

Si deve indicare sul verbale di verifica periodica/straordinaria, l'esito della verifica.

In caso di verifica periodica con esito positivo, l'ispettore procederà secondo le modalità sopraindicate.

In caso di esito negativo della verifica, notifica del rapporto e del relativo esito verrà trasmessa dal tecnico a CERTAT. Se a seguito del tempestivo riesame (entro 1 giorno dalla data della verifica) del responsabile tecnico o suo sostituto si conferma l'esito negativo della verifica, CERTAT invia comunicazione all'Organo di vigilanza mediante pec o A/R entro max 3 giorni dalla data del riesame.

## **8. RESPONSABILITA' DI CERTAT**

### **8.1 RESPONSABILITA' NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI**

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CERTAT:

- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione; a tal fine ha stipulato apposita assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti dall'attività professionale del proprio personale;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;

- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- verifica che l'impianto del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso.
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

#### Registri

CERTAT invia annualmente il registro delle verifiche effettuate tramite pec al Ministero dello Sviluppo Economico.

### 8.2 IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- a) fornire la massima collaborazione agli Ispettori di CERTAT, garantendo il libero accesso, in condizioni di sicurezza, ai luoghi di lavoro e agli impianti;
- b) di accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento ovvero al personale di Accredia, come osservatore in accompagnamento all'ispettore);
- c) mettere a disposizione degli Ispettori la documentazione e l'assistenza necessaria alle operazioni di verifica, tramite personale esperto, pratico dei luoghi e degli impianti;
- d) fornire informazioni corrette e complete sulla conduzione degli impianti, con particolare dettaglio sui componenti elettronici sensibili a particolari prove durante nelle operazioni di verifica;
- e) rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del logo di "CERTAT".
- f) Utilizzare il Verbale di Ispezione solo per gli usi consentiti e per intero, non può essere riprodotto parzialmente, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte di CERTAT;
- g) rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del marchio "Accredia".

h) Il Cliente, peraltro, conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati CERTAT, qualora esso ravvisi la sussistenza di conflitto di interessi o altro valido motivo.

## 9. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da CERTAT sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CERTAT che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CERTAT è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Installatore debbano essere divulgate per obblighi di legge, CERTAT ne darà avviso all'Installatore stesso. CERTAT opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento Europeo in vigore dal 25 maggio 2018 (2016/679).

## 10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

CERTAT ha la facoltà di modificare il proprio sistema di verifiche DPR 462/01 descritto nel presente regolamento.

I requisiti di Ispezione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

CERTAT qualora effettui delle modifiche sostanziali al regolamento che abbiano ripercussioni sui contratti in essere, manderà via mail il regolamento modificato.

Il cliente ricevuta la comunicazione delle modifiche, qualora non accettasse le modifiche può avvalersi della rescissione del contratto.

Qualora non pervenisse nessuna comunicazione da parte del cliente entro 2 giorni dal ricevimento delle modifiche apportate al regolamento, si intenderà accettato per intero.

## 11. RECLAMI E RICORSI

### 11.1 Reclami

Certat prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

E' possibile scaricare nell'area download del sito [www.certat.it](http://www.certat.it) il modulo Mod.021.1 "Reclami e ricorsi": dovrà essere compilata solo la prima parte del modulo barrando la crocetta su "reclami", inserendo i propri dati anagrafici, barrando la crocetta su quale aspetto riguarda il reclamo, ad esempio "aspetti tecnici" e nell'apposito spazio descrivere in modo chiaro le motivazioni del reclamo. Mettere data e firma ed inviarlo a [info@certat.it](mailto:info@certat.it). Non compilare le aree riservate alla CERTAT.

Per tutti i reclami ricevuti, il personale amministrativo provvede a confermare tramite pec o fax il ricevimento dello stesso al reclamante e contestualmente provvede ad informare il Responsabile Qualità rispetto al reclamo stesso. Entrambe le comunicazioni devono essere effettuate entro massimo 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento.

I reclami vengono poi sottoposti, in sede di prima riunione utile del Comitato Tecnico, allo stesso al fine del relativo riesame, avendo cura di escludere dal riesame stesso il tecnico coinvolto dalla pratica oggetto di reclamo.(frequenza quindicinale)

Il Responsabile Qualità identifica e annota in apposito registro il reclamo e provvede ad analizzare il reclamo con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo (normalmente il Responsabile Tecnico) ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, Certat informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità, procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di Certat vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dal personale di Certat sul piano amministrativo, tecnico, procedurale ed etico. Sulla base degli esiti, ove emergesse la necessità, si procede immediatamente all'adozione di tutte le correzioni volte, se possibile, a rimuovere o comunque a minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante. Inoltre, ove emergesse la necessità e una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, Certat adotta tutte le azioni correttive volte ad evitare il ripetersi delle problematiche all'origine del reclamo stesso;
- b) ove il reclamo sia relativo alla non conformità di un impianto la cui verifica ha avuto esito positivo, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati, etc.). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di Certat si procede come in a). Se dall'indagine emerge che le non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di Certat ma a fattori diversi (ad esempio difetti di produzione occulti, etc.), l'Organismo, previa autorizzazione del reclamante, provvede a notificare per iscritto alla persona o azienda interessata il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva, prima di essere attuate, devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso alla persona o azienda interessata Certat, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

A conclusione delle attività di cui sopra, entro un mese dalla ricezione del reclamo, Certat, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

#### 11.2 Ricorsi

I ricorsi contro decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

E' possibile scaricare nell'area download del sito [www.certat.it](http://www.certat.it) il modulo Mod.021.1 "Reclami e ricorsi": dovrà essere compilata solo la prima parte del

modulo barrando la crocetta su “ricorsi”, inserendo i propri dati anagrafici, barrando la crocetta su quale aspetto riguarda il ricorso, ad esempio “aspetti tecnici” e nell’apposito spazio descrivere in modo chiaro le motivazioni del ricorso. Mettere data e firma. Non compilare le aree riservate alla CERTAT.

I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A/R entro 15 giorni lavorativi, dalla notifica dell’atto contro cui si ricorre.

Certat conferma entro i 5 giorni lavorativi successivi, per pec o per fax, l’avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone (indipendenti rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso) a cui viene affidato l’esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione dei ricorsi viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile della Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo (normalmente il Responsabile Tecnico).

Nella gestione del ricorso devono essere tenuti in considerazione eventuali casi analoghi precedenti ed è necessario che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate.

A seguito dell’esame del ricorso il personale che lo ha seguito propone tutte le correzioni e azioni correttive applicabili ma le proposte devono essere riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall’Amministratore Unico.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, Certat provvede alla chiusura e alla notifica dell’esito dello stesso (o se non possibile chiede una proroga con motivazione) al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite pec.

Tutti i reclami e ricorsi vengono riesaminati nel loro iter procedurale e conclusivo dal Comitato d’Imparzialità di CERTAT, al fine di verificarne il rispetto delle procedure interne, del presente regolamento e dei requisiti d’imparzialità, indipendenza e riservatezza.

## 12. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE

CERTAT non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento dell'attività di verifica di impianti di messa a terra, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di CERTAT.

In caso di negligenza da parte di CERTAT, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità professionali di CERTAT stessa.

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Terni.